

PROCEDURA INTERNAL DEALING

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di MAIRE S.p.A. del 25 gennaio 2018,
modificata dal Consiglio di Amministrazione di MAIRE S.p.A. dell'11 maggio 2022 e successivamente aggiornata, da ultimo, in data 27 maggio 2026.



INDICE

1	Premessa.....	3
2	Ambito di applicazione	3
3	Definizioni	3
4	Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti.....	5
5	Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti	6
6	<i>Closed Period</i>	7
7	Sanzioni	9
8	Modifiche e integrazioni della Procedura.....	9
9	Disposizioni finali	10

1 PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di MAIRE S.p.A. (la “**Società**” o “**MAIRE**”), in applicazione e ai sensi del Regolamento N. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (di seguito, il “**Regolamento MAR**”) e dei relativi regolamenti delegati e di esecuzione, ha adottato la presente “Procedura Internal Dealing” (di seguito, la “**Procedura**”), allo scopo di identificare, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, i Soggetti Rilevanti (come *infra* definiti) nonché disciplinare i flussi informativi inerenti alle operazioni effettuate – anche per interposta persona – dai suddetti soggetti.

La Procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 giugno 2018, modificata in data 11 maggio 2022 e successivamente aggiornata in data 6 febbraio 2025 e, da ultimo, in data 27 maggio 2026 al fine di recepire, tra le altre cose, le modifiche apportate dalla L. 5 marzo 2024, n. 21, dal Regolamento (UE) 2809/2024 e dalla Delibera Consob n. 23979 del 14 maggio 2026.

La Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell’ESMA¹ e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a MAIRE.

3 DEFINIZIONI

Azioni	Le azioni ordinarie di MAIRE
Closed Period	Il periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell’annuncio della relazione finanziaria semestrale o annuale o dei dati preliminari di chiusura dell’esercizio. Si precisa che il giorno della diffusione del comunicato stampa relativo all’annuncio della relazione finanziaria semestrale o annuale o dei dati preliminari di chiusura dell’esercizio rappresenta il 30° giorno del <i>Closed Period</i> .
Gruppo	MAIRE e le sue società controllate.

¹ Ivi incluse le *Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*, predisposte e aggiornate dall’ESMA (*European Securities and Markets Authority*) nell’ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale.

Informazione/i Privilegiata/e	Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento MAR per Informazione Privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.
Regolamento MAR	Il Regolamento N. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato, come di volta in volta integrato e modificato.
Società o MAIRE	MAIRE S.p.A.
Soggetti Rilevanti	Includono: - i Manager: le persone che svolgono funzioni amministrative, di direzione o di controllo che siano a) componenti dell'organo di amministrazione o di controllo della Società b) alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di amministrazione o controllo della Società, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società, e - le Persone strettamente legate ai Manager: a) i coniugi o i <i>partner</i> equiparati ai coniugi, i figli a carico, i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione; b) le persone giuridiche, i <i>trust</i> o le <i>partnership</i>, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Manager o da una persona di cui al punto a) che precede, o che sia direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o che sia costituita a suo beneficio o i cui interessi economici siano

	sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.
--	--

4 OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI

4.1 I Soggetti Rilevanti sono tenuti a notificare a MAIRE e alla Consob le operazioni condotte per loro conto concernenti le Azioni, i titoli di debito della Società, strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati², una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di **Euro 50.000,00** (cinquantamila euro) nell'arco di un anno civile³.

Nessuna notifica è dovuta in caso di compimento di operazioni inferiori al suddetto importo di **Euro 50.000,00** (cinquantamila euro), fermo restando l'obbligo di comunicazione delle stesse quando il loro valore complessivo raggiunga la soglia di **Euro 50.000,00** (cinquantamila euro) entro lo stesso anno civile, **nonché di ogni operazione (benché di importo inferiore) successiva al raggiungimento della predetta soglia nello stesso anno civile.**

4.2 Le operazioni soggette a notifica sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'Allegato A della presente Procedura.

4.3 I Soggetti Rilevanti inviano le informazioni relative all'operazione eseguita alla Funzione *Group Corporate Affairs & Governance* per e-mail (*corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it*) avvalendosi del modello contenuto nell'Allegato B.

I Soggetti Rilevanti inviano la suddetta comunicazione alla Funzione *Group Corporate Affairs & Governance* **entro le ore 24:00 del secondo giorno lavorativo** successivo alla data di esecuzione dell'operazione ovvero dall'ultima delle operazioni che ha determinato il raggiungimento della soglia di **Euro 50.000,00** (cinquantamila euro). Resta inteso che la mancata comunicazione delle operazioni soggette a notifica alla Società entro i suddetti termini comporta esonero della Società da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla Consob.

²Ai fini del presente paragrafo, si intende:

- "strumento finanziario" come definito nell'Allegato 1, Sezione C, della Direttiva 2014/65/UE;
- "strumento collegato" come definito nell'articolo 3, comma 2, lettera b) del Regolamento MAR.

³ Si segnala infatti che la Consob, nell'esercizio della facoltà concessale dall'art. 19, co. 8 e 9 del Regolamento MAR, per come novellato dal Regolamento (UE) 2809/2024, con Delibera n. 23979/2026 ha deciso di aumentare la soglia rilevante da Euro 20.000 a Euro 50.000.

4.4 Fermo restando quando indicato al successivo paragrafo 5.4, ricevuta la comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.3, la *Funzione Group Corporate Affairs & Governance* entro le ore 24:00 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione:

- comunica alla Consob l'operazione effettuata dal Soggetto Rilevante, in conformità alla Comunicazione Consob n. 0061330 del 1° luglio 2016, via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it, indicando come destinatario l'Ufficio Informazione Mercati e come oggetto "*MAR Internal Dealing*";
- pubblica le operazioni di cui ha ricevuto segnalazione con le modalità previste dalla normativa vigente.

La comunicazione è effettuata in conformità alla comunicazione ricevuta secondo il modello di cui all'Allegato B.

4.5 La data di esecuzione è il giorno in cui è stata eseguita l'operazione⁴.

4.6 Ai fini della determinazione del controvalore in euro per determinare se la soglia di cui al punto 4.1 che precede sia stata raggiunta, nel calcolo dell'importo:

- la soglia è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni;
- relativamente a operazioni eseguite in una valuta diversa dall'euro o in cui il valore dell'attività sottostante lo strumento finanziario oggetto dell'operazione è espresso in una valuta diversa dall'euro, si considera il tasso di cambio giornaliero di riferimento reperibile sul sito della Banca Centrale Europea.

5 OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI

5.1 La *Funzione Group Corporate Affairs & Governance* invia ai Manager la presente Procedura e i relativi Allegati nei quali sono individuati gli obblighi loro spettanti ai sensi della normativa vigente e i criteri per individuare le Persone ad essi strettamente legate. La *Funzione Group Corporate Affairs & Governance* redige un elenco dei Soggetti Rilevanti.

5.2 I Manager, tramite il modello di cui all'Allegato D, notificano per iscritto alle Persone ad essi strettamente legate gli obblighi loro spettanti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari relative alle comunicazioni alla Consob e al mercato di cui al precedente paragrafo 4 e conservano copia della notifica.

⁴ Per data di esecuzione dell'operazione si intende, agli effetti della presente Procedura, con riferimento alle operazioni effettuate in una sede di negoziazione, la data dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione. Si precisa che in caso di operazioni sottoposte a condizione, l'obbligo di notifica in capo ai Soggetti Rilevanti sorge dal momento del verificarsi della condizione medesima.

5.3 Semestralmente, ovvero al 30 giugno e al 31 dicembre, la Funzione *Group Corporate Affairs & Governance* chiede ai Manager di comunicare eventuali variazioni dell'elenco delle Persone ad essi strettamente legate. Resta fermo l'impegno dei Manager a comunicare tempestivamente alla Funzione *Group Corporate Affairs & Governance* ogni variazione dell'elenco delle Persone ad essi strettamente legate.

5.4 Ogni Manager è tenuto a:

- restituire compilata e firmata per ricevuta ed accettazione la dichiarazione conforme al modello di cui all'Allegato C contenente anche la delega con cui il Manager, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, incarica la Società di effettuare le comunicazioni obbligatorie al pubblico e alla Consob nei termini e con le modalità di cui alla Procedura;
- restituire compilato e firmato l'elenco delle Persone strettamente legate ai Manager;
- rivolgersi alla Funzione *Group Corporate Affairs & Governance* della Società in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.

6 CLOSED PERIOD

6.1 Durante ciascun Closed Period è fatto divieto ai **Manager** di effettuare, per conto proprio oppure di terzi, direttamente o indirettamente, operazioni relative alle Azioni o ai titoli di debito o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari ad essi collegati concernenti la Società.

6.2 Il divieto di cui al precedente paragrafo 6.1 non si applica:

- a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie, che impongano la vendita immediata di azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione, nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni; o
- c) in caso di operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dal Manager, o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.

6.3 Nei casi di cui al precedente paragrafo 6.2 lettera a) e b) il Manager interessato a beneficiare dell'esenzione dovrà dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Closed Period. Nei casi di cui al precedente paragrafo 6.2 lettera a), il Manager dovrà altresì adeguatamente motivare per iscritto alla Funzione *Group*

Corporate Affairs & Governance per e-mail (*corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it*) l'operazione, descrivendone la natura e l'eccezionalità delle circostanze.

6.4 Nei casi di cui al precedente punto 6.2, lett. a), le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Manager ed esulano dal suo controllo.

6.5 Nell'esaminare se le circostanze riportate nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Manager:

- a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Closed Period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli strumenti finanziari della Società.

Qualora per motivi di urgenza, la valutazione di cui al presente punto 6.5 non possa essere effettuata dal primo Consiglio di Amministrazione utile, la stessa sarà effettuata dall'Amministratore Delegato congiuntamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, se quest'ultimo è il Manager interessato a beneficiare dell'esenzione, dall'Amministratore Delegato e dal Collegio Sindacale ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale se il Manager interessato è l'Amministratore Delegato.

6.6 La Società ha il diritto di autorizzare il Manager a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un Closed Period quando:

- a) al Manager erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - il Manager non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
- b) al Manager erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il Closed Period, a condizione: (i) che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione; (ii) che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e (iii) che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna Informazione Privilegiata;

- c) il Manager esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un Closed Period, e vende gli strumenti finanziari acquisiti a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- il Manager notifica alla Società la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - la decisione del Manager è irrevocabile e
 - il Manager è stato preventivamente autorizzato dalla Società;
- d) il Manager acquisisce strumenti finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- il Manager ha aderito al piano prima del Closed Period, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - il Manager non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il Closed Period, e
 - le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Manager non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il Closed Period, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Closed Period;
- e) il Manager trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f) il Manager acquisisce una garanzia o diritti relativi a strumenti finanziari e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Closed Period, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale soggetto dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.

7 SANZIONI

7.1 In caso di inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari relative alle comunicazioni e agli obblighi di cui all'art. 19 Regolamento descritte nei precedenti paragrafi, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 187-ter.1, comma 4 e 5, TUF.

7.2 La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti tenuti dai Manager anche per il comportamento delle Persone ad essi strettamente legate, in violazione della presente Procedura.

8 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA PROCEDURA

8.1 La Procedura potrà essere modificata e/o integrata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di modifiche normative o regolamentari ovvero in base all'esperienza applicativa maturata al fine di migliorare gli standard di trasparenza nei confronti del pubblico.

8.2 Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura dell'Amministratore Delegato di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

8.3 La Funzione *Group Corporate Affairs & Governance* provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni della Procedura di cui al presente articolo.

9 DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati ("**GDPR**" o "**Regolamento**"), sono resi dai Soggetti Rilevanti solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati e tali dati sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza indicati, alla Borsa Italiana e diffusi al pubblico. I dati sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 15 del citato Regolamento (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) rivolgendosi alla Direzione *Group Corporate Affairs, Governance, Ethics & Compliance* della Società.

Allegati:

- Allegato A – elenco esemplificativo operazioni soggette a notifica;
- Allegato B – modello comunicazione operazione;
- Allegato C – modello dichiarazione Manager;
- Allegato D – modello notifica obblighi alle Persone strettamente legate ai Manager.

ALLEGATO A

OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento 596/2014 e dell'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) n. 522/2016

Le operazioni dei Soggetti Rilevanti soggette a notifica a titolo esemplificativo e non esaustivo includono:

- la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante⁵;
- operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di un Manager, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE in cui (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante, (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi o eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione;

⁵ Non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintantoché tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

- l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i *credit default swap*;
- le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19 del Regolamento MAR;
- le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19 del Regolamento MAR;
- le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19 del Regolamento MAR;
- le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;

- l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

ALLEGATO B

COMUNICAZIONE A CONSOB E AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE E DA PERSONE A LORO STRETTAMENTE LEGATE

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente legate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente legata	
a)	Nome <i>[Per le persone fisiche: nome e cognome]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile]</i>	
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica <i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente; Per le persone strettamente associate, indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>	

b)	Notifica iniziale/modifica <i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>	
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome <i>[Nome completo della Società]</i>	
b)	LEI	
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento ⁶ <i>[Indicare la natura dello strumento: -un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; -una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.]</i>	

⁶ Indicare la natura dello strumento: un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;

a) Codice di identificazione <i>[Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>																
b) Natura dell'operazione <i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 ⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni.]</i>																
c) Prezzo/i e volume/i <i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.]</i> <i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1333 1060 1610 1117">Prezzo/i</th> <th data-bbox="1610 1060 1906 1117">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Prezzo/i	Volume/i												
Prezzo/i	Volume/i															

<i>della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>	
--	--

d) Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo <i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: i) si riferiscono allo stesso strumento finanziario; ii) sono della stessa natura; iii) sono effettuate lo stesso giorno e sono effettuate nello stesso luogo;</i> <i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i> Informazioni sui prezzi: nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]	
e) Data dell'operazione <i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601:</i>	

f) Luogo dell'operazione <i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>	
---	--

(¹) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

DICHIARAZIONE SOGGETTO RILEVANTE – MANAGER

Il sottoscritto _____

- preso atto di essere incluso, in quanto Manager, tra i “Soggetti Rilevanti” e di essere stato inserito nell’elenco dei Soggetti Rilevanti istituito da MAIRE ai sensi della Procedura Internal Dealing adottata dalla Società (la “**Procedura**”) (le cui definizioni, ove non diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate);
- attestando di aver ricevuto, letto e compreso la Procedura;
- consapevole degli obblighi posti a proprio carico dalla Procedura e dal Regolamento MAR, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

SI IMPEGNA

- a osservare e adempiere puntualmente, per quanto di propria competenza, agli obblighi previsti dalla Procedura, dal Regolamento MAR e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili;
- a notificare per iscritto alle Persone strettamente legate al sottoscritto, gli obblighi ai quali esse sono tenute ai sensi della Procedura, del Regolamento MAR e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti e conservare copia della notifica effettuata, esibendola a semplice richiesta scritta della Società, della Consob e di ogni altra autorità competente;
- ai fini della redazione e aggiornamento dell’elenco dei Soggetti Rilevanti previsto dall’art. 5.1 della Procedura, a comunicare alla Società entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della presente dichiarazione i dati identificativi delle Persone strettamente legate al sottoscritto mediante compilazione della tabella riportata in allegato, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione dei dati forniti relativamente al sottoscritto e alle persone strettamente legate;
- a comunicare alla Società le operazioni dei Soggetti Rilevanti come definite all’articolo 4.1 della Procedura con le modalità e nei termini di cui all’articolo 4.3 della stessa, a pena di irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero della Società da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla Consob.

Il sottoscritto, in qualità di Soggetto Rilevante di MAIRE, in quanto Manager della stessa, così come definito dalla Procedura e come tale tenuto agli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento MAR e dall'Articolo 4.1 della stessa Procedura,

DELEGA

per proprio conto e sotto la propria esclusiva responsabilità, MAIRE a comunicare a Consob e a pubblicare, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, le operazioni di cui all'art. 4.1 della Procedura rendicontate tramite l'Allegato B della stessa Procedura e compiute dal sottoscritto.

A tal fine, si impegna a comunicare le operazioni oggetto di notifica di cui all'art. 4 della Procedura dallo stesso effettuate, tempestivamente e, in ogni caso, entro due giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell'operazione.

Il sottoscritto prende altresì atto che, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni della Procedura relative alle modalità e/o ai termini delle comunicazioni dovute ai sensi della Procedura medesima, la Società è esonerata da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione alla Consob ai sensi dell'articolo 4.

Data

Firma

ELENCO DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE**Definizione**

Persona strettamente legata al Soggetto Rilevante - Manager:

- A) il coniuge o un *partner* equiparato al coniuge, i figli a carico, i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione ("**Familiari**");
- B) le persone giuridiche, i *trust* o le *partnership*, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante - Manager o da una persona di cui al punto a) che precede, o che sia direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o che sia costituita a suo beneficio o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

A) Elenco dei Familiari dei Soggetti Rilevanti – Manager

Familiare	Luogo e Data di nascita del Familiare	Vincolo Familiare

B) Elenco delle persone giuridiche, *trust* o *partnership*, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante - Manager o da un suo Familiare, o che siano direttamente o indirettamente controllate da detta persona, o che siano costituite a suo beneficio o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona:

Società/Ente/Trust/ Partnership	CF/IVA	Sede	Ruolo ricoperto dal Soggetto Rilevante- Manager o dal suo Familiare

Data:

Soggetto Rilevante – Manager:

Gentilissima/o,

in applicazione del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (di seguito anche il “**Regolamento sugli abusi di mercato**” o il “**Regolamento**”) MAIRE S.p.A. (di seguito anche “**MAIRE**” o la “**Società**”) - società nella quale rivesto la carica di Amministratore/Sindaco/*Job Title* ha approvato in data 25 gennaio 2018 la “Procedura *Internal Dealing*” (la “**Procedura**”), da ultimo aggiornata in data 27 maggio 2026, nell’ambito della quale ha individuato i Soggetti Rilevanti (che includono i Manager e le Persone ad essi strettamente legate, così come definiti nella Procedura). In ottemperanza all’art. 19 del Regolamento e all’art. 5.1 della Procedura MAIRE è tenuta a redigere un elenco dei Soggetti Rilevanti.

A tal riguardo, La informo che in quanto **Amministratore/Sindaco/Job Title** di MAIRE sono soggetto alle disposizioni di cui al Regolamento e alla Procedura.

Conseguentemente, in virtù dell’art. 3 comma 26 del Regolamento¹, Lei risulta essere un Soggetto Rilevante in quanto Persona strettamente legata ad un Manager di MAIRE e, in quanto tale, è stata iscritta nel suddetto Elenco delle persone strettamente legate ed è tenuta al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili nonché alle prescrizioni contenute nella suddetta procedura.

A tal riguardo La informo che le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti – Manager – categoria a cui Lei appartiene - hanno l’obbligo di notificare a MAIRE e a Consob tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni, i titoli di debito della Società, strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad esse collegati, una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 50.000,00 (cinquantamila euro) nell’arco di un anno civile. Nessuna notifica è dovuta in caso di compimento di operazioni inferiori al suddetto importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila euro), fermo restando l’obbligo di comunicazione delle stesse quando il loro valore complessivo raggiunga la soglia di Euro 50.000,00 (cinquantamila euro) entro lo stesso anno civile, nonché di ogni operazione (benché di importo inferiore) successiva al raggiungimento della predetta soglia nello stesso anno civile.

Le operazioni soggette a notifica sono indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo nell’Allegato A della Procedura.

Tali notifiche devono essere effettuate avvalendosi del modello contenuto nell’Allegato B della Procedura e devono essere inviate alla Funzione *Group Corporate Affairs & Governance* di MAIRE all’indirizzo *e-mail* corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it entro le ore 24:00 del secondo giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione dell’operazione ovvero dall’ultima delle operazioni che

¹ Per Persona strettamente legata al Soggetto Rilevante – Manager s’intende una delle seguenti persone:

- a) il coniuge o un *partner* equiparato al coniuge, i figli a carico, i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione;
- b) le persone giuridiche, i *trust* o le *partnership*, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante - Manager o da una persona di cui al punto a) che precede, o che sia direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o che sia costituita a suo beneficio o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Allegato D – Notifica degli obblighi di rendere pubbliche le operazioni svolte dalle persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti – Manager

ha determinato il raggiungimento della soglia di Euro 50.000,00 (cinquantamila euro), previa condivisione con il/la sottoscritto/a del suddetto modello.

La Funzione *Group Corporate Affairs & Governance* entro le ore 24:00 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione comunicherà alla Consob l'operazione effettuata dalla persona strettamente legata al Soggetto Rilevante - Manager.

Le ricordo che, in caso di inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari relative alle comunicazioni all'Autorità competente e al pubblico, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 187-ter.1, comma 4 e 5, del D.Lgs 58/1998 come precisato all'art. 7.1 della Procedura.

La Procedura è disponibile sul sito della Società ed allegata alla presente per Suo pronto riscontro.

Infine, La prego di restituire la presente debitamente sottoscritta per presa visione e accettazione unitamente al modello di delega qui allegato, debitamente compilato e sottoscritto.

Con i migliori saluti.

Firma

MODELLO DI DELEGA

Il sottoscritto _____ in qualità di Soggetto Rilevante in quanto Persona strettamente legata ad un Manager di MAIRE S.p.A., così come definita dalla Procedura *Internal Dealing* adottata da MAIRE S.p.A., e in tale qualità tenuta agli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento MAR e dall'Articolo 4.1 della stessa Procedura,

DELEGA

per proprio conto e sotto la propria esclusiva responsabilità, MAIRE a comunicare a Consob e a pubblicare, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, le operazioni di cui all'art. 4.1 della Procedura rendicontate tramite l'Allegato B della stessa Procedura e compiute dal sottoscritto.

A tal fine, si impegna a comunicare le operazioni oggetto di notifica di cui all'art. 4 della Procedura dallo stesso effettuate, tempestivamente e, in ogni caso, entro due giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell'operazione.

Il sottoscritto prende altresì atto che, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni della Procedura relative alle modalità e/o ai termini delle comunicazioni dovute ai sensi della Procedura medesima, la Società è esonerata da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione alla Consob ai sensi dell'articolo 4.

Data

Firma
